



Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

129 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO - EUROFER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa	31/12/2016	1%	imponibile come previsto dal CCNL	1%	imponibile come previsto dal CCNL	33% ¹⁻²	TFR
01/01/2017	ad oggi	1% ³	imponibile come previsto dal CCNL	1%	imponibile come previsto dal CCNL	33% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 16/12/2016. "Le Parti convengono di definire a livello aziendale l'importo della somma annua che, a far data dall'1/1/2017, le aziende destineranno al Fondo Eurofer per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi tra questi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. [...] Per i lavoratori che alla data del 1/1/2017 non risultino iscritti al Fondo Eurofer, tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico e a carico delle aziende. "

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	ad oggi	-	-	dall'1% al 10% retribuzione utile al calcolo del TFR (fonte: LABORFONDS)		50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%**	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa	ad oggi	1%	imponibile come previsto dal CCNL	1%	imponibile come previsto dal CCNL	33%	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 01/01/2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

EUROFER - SOLIDARIETÀ VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL .././....

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA MOBILITÀ/AREA CONTRATTUALE ATTIVITÀ FERROVIARIE

Indice:

22/05/2025 CCNL Ipotesi di accordo
16/12/2016 CCNL Verbale di accordo
20/07/2012 CCNL Verbale di accordo
16/04/2003 CCNL Testo definitivo

22/05/2025

Verbale di stipula

Addì 22 maggio 2025, in Roma tra AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, FAST CONFESAL, ORSA FERROVIE nonché, per adesione ANCP, Confcooperative - Lavoro e Servizi, Legacoop - Produzione e Servizi è stato sottoscritto il testo allegato relativo all'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022.

Art. 37 Welfare

1. Le parti riconoscono al welfare aziendale l'importante finalità di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori e condividono di verificare la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori delle Società che applicano il presente CCNL misure di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzate al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro.

In tale contesto, le parti si impegnano ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.

2. Fondo pensione complementare

Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previdenza complementare per le aziende che applicano il presente CCNL.

Le Parti confermano la definizione a livello aziendale dell'importo della somma annua che, dal 1.1.2017, le aziende versano al Fondo Eurofer per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi tra questi i lavoratori con contratto di apprendistato.

Tale contributo aziendale è aggiuntivo rispetto a quanto già destinato al Fondo Eurofer dai lavoratori già iscritti su base volontaria alla data del 31 dicembre 2016 e da quelli che successivamente vi si sono iscritti o vi si iscriveranno e dalle aziende.

Per i lavoratori non iscritti al Fondo Eurofer alla data del 1.1.2017, tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico e a carico delle aziende.

Si conferma, pertanto, che non vi è l'obbligo, per i lavoratori non iscritti volontariamente al Fondo Eurofer alla data del 31.12.2016 di trasferire al medesimo Fondo le quote di TFR maturate e maturande, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 252/2005.

Qualora successivamente tali lavoratori abbiano aderito/intendano aderire al Fondo, ai medesimi si applicheranno le condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 252/2005 e dagli accordi vigenti sull'istituzione ed il funzionamento del Fondo Eurofer.

[...]

16/12/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/12/2016, tra l'AGENS e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la UGL TRASPORTI/ATTIVITA' FERROVIARIE, la FAST CONFISAL, l'ORSA FERROVIE, nonché, per adesione: la ANCP, la UNIFERR, la LEGACOOOPERATIVI, la FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE, è stato sottoscritto il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviaria di rinnovo del CCNL della Mobilità /Area AF del 20/7/2012.

Il presente CCNL ha durata triennale e scadrà il 31/12/2017.

Art. 37 Welfare

1. Le parti si impegnano ad individuare , attraverso la contrattazione aziendale , secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti , strumenti di welfare aziendale che prevedano , a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti , al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti .

2. Fondo pensione complementare

Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previdenza complementare per le aziende che applicano il presente CCNL.

Le Parti convengono di definire a livello aziendale l'importo della somma annua che , a far data dall'1/1/2017, le aziende destineranno al Fondo Eurofer per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato , compresi tra questi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante .

Tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto già destinato al Fondo Eurofer dai lavoratori già iscritti su base volontaria alla data di stipula del presente CCNL e da quelli che vi si iscriveranno e dalle aziende .

Per i lavoratori che alla data del 1/1/2017 non risultino iscritti al Fondo Eurofer , tale contributo comporta

l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo , senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico e a carico delle aziende.

Non vi è pertanto l'obbligo, per i lavoratori che non siano già iscritti volontariamente al Fondo Eurofer alla data del 31/12/2016 di trasferire al medesimo Fondo le quote di TFR maturate e maturando , secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 252/2005.

Qualora successivamente tali lavoratori intendano aderire al Fondo , ai medesimi si applicheranno le condizioni stabilite dal D.Lgs. 252/2005 e dagli accordi vigenti sull'istituzione ed il funzionamento del Fondo Eurofer .

3. Assistenza sanitaria integrativa

Le parti, nel valutare positivamente le azioni tese a sviluppare il sistema di welfare aziendale e ferme restando le forme di assistenza sanitaria integrativa già in essere a livello aziendale , promuoveranno l'adozione di piani di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle imprese che applicano il presente CCNL .

4. Sono fatte salve le intese già in essere a livello aziendale in materia di welfare .

20/07/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/7/2012, tra l'AGENS, con l'assistenza di FEDERTRASPORTO e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la UGL TRASPORTI, la FAST FERROVIE, nonché, per adesione, l'ANCP, è stato sottoscritto il testo allegato relativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità /Area Contrattuale Attività Ferroviarie, di rinnovo del CCNL Attività Ferroviarie del 16/4/2003 e s.m.i..

Il presente CCNL ha durata triennale e scadrà il 31/12/2014.

OSSERVATORIO NAZIONALE

È costituito a livello nazionale un Osservatorio , composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche :

[...]

h) andamento del tasso di adesione ai fondi contrattuali di previdenza complementare , finalizzato all'individuazione di azioni volte a favorire l'adesione, in particolare dei giovani.

PARTE II - Mercato del lavoro

Art. 17 Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità)

[...]

4. L'assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato :

[...]

- l'informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare.

Art. 54 Fondo pensione complementare

Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previdenza complementare per le aziende del settore delle attività ferroviarie.

Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL le parti individueranno le soluzioni tecnico -giuridiche più adeguate per consentire la trasformazione del Fondo Eurofer attraverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Statuto e del Regolamento, e stabiliranno misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo .

16/04/2003

ART. 49 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

E' istituita la previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL .

A tal fine una specifica Commissione bilaterale paritetica , composta da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e da un pari numero di rappresentanti imprenditoriali , dovrà individuare entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL le soluzioni tecniche più adeguate per consentire la trasformazione del Fondo Eurofer, attraverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Statuto e del Regolamento .

Con accordo tra le parti stipulanti saranno successivamente stabilite misure , modalità e termini della contribuzione al Fondo.

ART. 79 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(...)

5. In relazione a quanto previsto al 3° comma dell'art. 49 (Fondo pensione complementare) del presente CCNL, le parti individueranno a livello aziendale la quota del TFR accantonato da destinare alla pensione integrativa .
